



Provincia dell'Aquila
Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico - ambito Avezzano e Alto Sangro

Alla **Regione Abruzzo**
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla **Regione Abruzzo**
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla **Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo**
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

All' **ARTA Abruzzo** - Sede Centrale
protocollo@pec.artaabruzzo.it

Al **Comune di Scurcola Marsicana (AQ)**
mail@pec.comune.surcolamarsicana.aq.it

Al **Comune di Tagliacozzo (AQ)**
comune.tagliacozzo@mailcertificata.it

E p.c. Alla **Terrawatt S.r.l.**
terrawatt@unapec.it

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA – cod. pratica 24/0323124
Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima di immissione di 2500 kWp denominato “SCR” Maria”, Comuni di Scurcola Marsicana e tagliacozzo (AQ) – Richiedente: TW ABR 3 S.r.l.
Riscontro nota Servizio Valutazioni Ambientali Prot. n. 0363105/24 del 17.09.2024.

Con riferimento alla nota n. 0363105/24 del 17.09.2024, acquisita in pari data al prot. n. 22586, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali regionale ha chiesto di trasmettere eventuali osservazioni/contributi istruttori nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA del progetto indicato in oggetto, si fa presente che questa Amministrazione si esprimerà, per quanto di specifica competenza, in seno alla conferenza di servizi che sarà eventualmente indetta nell'ambito del procedimento PAS (*Procedura Abilitativa Semplificata*) di cui all'art. 6 del D.Lgs 3.03.2011, n. 28.

Urb/Energia/Scurcola Marsicana-Tagliacozzo _impianto fotovoltaico TW ABR 3 srl _riscontro nota servizio VIA 363105-17.09.2024

Si significa sin d'ora che da un primo sommario esame della documentazione resa disponibile è emerso che il progetto non garantisce il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al combinato disposto dell'art. 4, comma 2-bis, del D.Lgs n. 28/2011, e dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, del D.Lgs n. 199/2021, secondo cui:

“sono considerate aree idonee esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs del 22.01.2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri”.

Infine, l'art 5, comma 1, del D.L. n. 63 del 15.05.2024 (*“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”*), convertito in Legge n. 101 del 12.07.2024, ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 20 D.Lgs n. 199/2021, applicabile ai progetti i cui procedimenti sono stati avviati dopo l'entrata in vigore del decreto, ponendo ulteriori limitazioni all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dagli strumenti urbanisti comunali ¹.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Avv. Roberto Ragone

Il Dirigente
Ing. Andrea De Simone

¹ Art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs n. 199/2021: *“L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo”.*

Il comma 2 dall'art 5 del D.L. n. 63/2024 ha previsto che *“L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”.*